



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2009

Disposizioni in materia di farmaci salvavita

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di semplificare la procedura dei rimborsi per i farmaci salvavita.

In particolare, ci si riferisce ai farmaci di flusso F, ovvero a distribuzione diretta ospedaliera, ad alto contenuto tecnologico, ed alto costo, prescritti per il trattamento di gravi malattie croniche ed invalidanti che non presuppongano l'ospedalizzazione per la loro somministrazione. Inoltre, si citano anche i farmaci di flusso T, ovvero farmaci antiblastici che vengono somministrati a pazienti ricoverati in regime di *day hospital*. I farmaci antiblastici, è utile ricordarlo, sono farmaci in grado di inibire la moltiplicazione delle cellule neoplastiche e pertanto impiegati per la cura dei tumori.

I farmaci di flusso F vengono dispensati a pazienti che provvedono autonomamente alla loro somministrazione in ambito domiciliare. Molto spesso questi pazienti sono costretti a recarsi presso centri abilitati alla dispensazione dei farmaci di flusso F che si trovano

al di fuori della Azienda sanitaria locale (ASL) competente o addirittura al di fuori della propria regione. Questa migrazione genera la necessità di flussi economici di compensazione tra ASL e Aziende ospedaliere che sovente avvengono con notevoli ritardi aggravando il bilancio delle Aziende eroganti i farmaci.

Inoltre, in alcune regioni l'esigenza di risparmio dettata da piani di rientro dei bilanci ha comportato una minore disponibilità di fondi per le aziende eroganti, con la conseguente limitazione dell'acquisto e quindi della dispensazione dei farmaci di flusso F o T con grave disagio per i pazienti.

Il presente disegno di legge, allo scopo di ovviare alle difficoltà cui sono esposti i pazienti destinatari dei farmaci descritti, prevede che le somme derivanti dalla dispensazione dei farmaci di flusso F e di flusso T siano iscritte in un unico capitolo di bilancio regionale per essere, poi, ripartite alle aziende eroganti i suddetti farmaci.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Le somme scaturenti dalla dispensazione dei farmaci di flusso F e di flusso T sono iscritte in un unico capitolo del bilancio regionale per essere ripartite alle aziende ospedaliere che effettuano l'assistenza, sulla base delle comunicazioni trasmesse da queste ad un apposito registro unico regionale da parte dei centri pubblici autorizzati.

2. La quantificazione delle somme di cui al comma 1 avviene tenendo conto del consumo dell'anno precedente la data in cui viene effettuata la quantificazione medesima.

